

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52619 Anno 2018

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udiienza: 13/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da
INCORONATO LUIGI, nato il 29/03/1967, contro la sentenza del 05/02/2018
della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Incoronato Luigi – condannato per i reati di cui agli artt. 348-646 cod.
pen. - ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe
deducendo:

1.1. La violazione dell'art. 348 cod. pen. posto che, secondo l'assunto
difensivo, il ricorrente non aveva svolto atti tipici della professione legale e la sua
attività si era sostanziata in un unico episodio;

1.2. La violazione dell'art. 646 cod. pen. in quanto, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Corte Territoriale, era carente il dolo specifico avendo il
ricorrente disperso la documentazione che gli era stata consegnata, senza,
quindi, conseguire alcun vantaggio o profitto;

1.3. La violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per non avere la Corte ritenuto applicabile la suddetta causa di non punibilità pur sussistendone i presupposti;

1.4. La violazione degli artt. 157-158 cod. pen. per avere la Corte errato nel calcolare il *dies a quo* di decorrenza della consumazione dei reati e, quindi, per non avere dichiarato l'estinzione di entrambi i reati per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 348 COD. PEN.

In punto di fatto risulta accertato che l'imputato – fingendosi avvocato – si avvaleva di una struttura nella quale esercitava la professione legale: ufficio “con scrivanie, una stampante e un computer”, con insegna esterna; timbri e biglietti di visita con la dicitura “avvocato Luigi Incoronato”. In tale sua qualità fu presentato alla persona offesa la quale, fidandosi, lo incaricò di effettuare diversi recuperi crediti nei confronti di clienti morosi, consegnandogli tutta la relativa documentazione.

La difesa del ricorrente, ha dedotto, in ordine all'elemento materiale del reato, due censure:

a) il mandato rilasciato dalla persona offesa, non prevedeva lo svolgimento dell'attività tipica della professione forense essendosi l'imputato limitato alla «semplice predisposizione ed invio (probabilmente neppure avvenuto) di comunicazioni ai debitori»;

b) in ogni caso, si era trattato di un unico episodio «circostanza incompatibile con l'esercizio continuativo, sistematico ed organizzato dell'attività professionale».

In ordine alla suddetta problematica sono intervenute le SSUU le quali, con la sentenza n. 11545/2012 rv. 251819, hanno statuito che: «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato».

E' del tutto evidente che, nel caso di specie, sussistono tutti i suddetti elementi fattuali, ossia, numero di pratiche, continuatività, organizzazione sia pure minimale dell'attività professionale, natura dell'accordo che «prevedeva un

utile del 20% su ogni pratica andata a buon fine [...] (nonché) la redazione di atti giudiziari quali precetto, ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente *report* di tutta l'attività svolta. In esito a detta attività [ndr: la persona offesa] aveva avuto un riscontro relativamente ad un proprio cliente, tale Gullecchi recuperando un credito di circa mille euro» (pag. 1 sentenza di primo grado).

La censura, pertanto, va ritenuta manifestamente infondata.

2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 646 COD. PEN.

La censura è manifestamente infondata: sul punto, ineccepibile deve ritenersi la conclusione giuridica alla quale entrambi i giudici di merito sono pervenuti sulla base dei dati fattuali (rifiuto di restituire la documentazione ricevuta; ingiusto profitto non necessariamente connotabile in senso patrimoniale).

3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 131 BIS COD. PEN.

La censura è manifestamente infondata alla stregua del seguente principio di diritto che, in questa sede, si ritiene di dover ribadire: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod.pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità»: Cass. 6664/2017 Rv. 269543.

4. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 157-158 COD. PEN.

La censura è manifestamente infondata.

Quanto al reato di cui all'art. 348 cod. pen. la Corte Territoriale (pag. 3) ha indicato una missiva datata 16/02/2011 con la quale l'imputato «su carta intestata avv.to Luigi Incoronato, riassumeva alla Bell Cafè snc [ndr: la società che gli aveva rilasciato il mandato] attività che lo stesso avrebbe espletato al fine di recuperare crediti vantati dal cliente nei confronti di Billecchi Vincenzo [...]»: correttamente, quindi, il *dies a quo* della consumazione del reato è stato fatto decorrere dalla suddetta data, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «Nell'esercizio abusivo della professione - reato solo eventualmente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta»: *ex plurimis* Cass. 20099/2016 Rv. 266746.

Quanto al reato di cui all'art. 646 cod. pen. la Corte Territoriale ha respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione osservando che il *dies a quo* doveva

14

ritenersi avvenuto solo dopo che la persona offesa aveva richiesto la restituzione della documentazione e l'Incoronato non solo non l'aveva restituita ma non aveva più nemmeno risposto alle telefonate: fatto questo che doveva essere avvenuto sicuramente dopo la citata lettera del febbraio del 2011, ossia momento in cui la persona offesa non aveva ancora scoperto che l'imputato non era un avvocato e, quindi, non poteva ancora avere richiesto la restituzione della documentazione.

Alla data della sentenza di appello (05/02/2018), quindi, la prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei per entrambi i reati) non era ancora maturata.

D'altra parte, la declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»: *ex plurimis* SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci.

4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e

CONDANNA

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/11/2018

Il Consigliere estensore

Geppino Rago

Il Presidente

Domenico Gallo